



**CONSORZIO**

**D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 23 del 17/11/2017

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione per il quinquennio 2018-2022, decorrente dalla stipula della convenzione e scadenza al 31/12/2022, o quella diversa scadenza che dovesse risultare dall'applicazione disposizioni normative. Approvazione schema di convenzione ed indizione gara.

L'anno 2017 il giorno quindici del mese di novembre, in Catania negli uffici dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione, il Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. Gaetano Sciacca, con l'assistenza dell'Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio,

**Il Commissario Straordinario e Liquidatore**

Premesso che:

- il Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione è ricompreso fra i consorzi di funzione e che, pertanto è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 2 del 9/1/2013 recante " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" ha statuito l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché ha posto in liquidazione le soppresse Autorità d'Ambito dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- l'art. 1 comma 4 della citata legge, ha attribuito le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore ai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità;
- la circolare n. 2/2013 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, contenente "primi indirizzi interpretativi ed applicativi della L.R. n. 2/2013", ha precisato che, il Commissario straordinario e liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi e di indirizzo, sia all'organo gestionale assumendone le relative funzioni e competenze, senza necessità di operare alcuna distinzione tra le tipologie di organi;
- la L.R. n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, contenente "*Disciplina in materia di risorse idriche*" ha individuato i nuovi Enti di governo dell'ambito (denominati Assemblee territoriali idriche) che dovranno subentrare alle soppresse Autorità d'Ambito in liquidazione;
- la circolare 1369/GAB del 07/03/2016 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha precisato che i Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al formale insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche;
- la circolare n. 17455 del 20.04.2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha evidenziato che la L.R. 19/2015 non ha disciplinato la successione tra gli AATO e le ATI per pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure di liquidazione delle AATO ed al passaggio di funzioni che permetta l'avvio operativo e concreto dei nuovi enti di governo ATI;

Ritenuto dunque che, ad oggi, il Consorzio ATO Acque Catania deve proseguire la sua attività liquidatoria;

Dato atto che il servizio di Tesoreria dell'Ente, affidato all'Istituto Credito Siciliano SPA, sta operando in regime di proroga e pertanto si rende necessario avviare le procedure volte ad individuare il nuovo soggetto concessionario;

Visto l'art. 210 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che il servizio di tesoreria venga affidato mediante procedura ad evidenza pubblica e che, il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio;

Visto l'art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); l'art.1, della Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione stabilendo che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 6 della Legge 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Vista la precedente procedura di gara espletata tramite MEPA con RDO n. 1680775 andata deserta;

Ritenuto potersi procedere all'affidamento del servizio previo esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso procedura di gara da espletarsi fuori dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

Stabilito che, nel caso di trasferimento di funzioni ad altro Ente o in tutti i casi di venir meno dell'autonomia finanziaria, il Consorzio ha facoltà di non procedere nelle successive fasi procedurali, sia antecedenti che successive all'aggiudicazione definitiva, così come negli atti di affidamento, senza che possa essere vantata alcuna pretesa a conseguire l'affidamento del servizio ovvero a proseguire il relativo rapporto contrattuale, ovvero pretendere somme per compensi e/o indennizzi;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2018-2022, decorrente dalla stipula della convenzione e scadenza 31/12/2022, o per quella diversa scadenza che dovesse risultare dall'applicazione di disposizioni normative;

Ritenuto, ove occorra, di dover disporre, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, una proroga tecnica del servizio di tesoreria in essere con la banca Credito Siciliano SPA sino alla conclusione della procedura di gara;


Visto il regolamento di contabilità e lo Statuto del Consorzio;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica e contabile

"Si esprime parere favorevole"

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. Approvare lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, per il quinquennio 2018-2022, decorrente dalla stipula della convenzione e scadenza 31/12/2022, o per quella diversa scadenza che dovesse risultare dall'applicazione di disposizioni normative, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che l'affidamento del servizio dovrà avvenire previo esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di nominare, l'avvocato Gerardo Farkas, Dirigente Amministrativo del Consorzio, quale Responsabile unico del procedimento;
4. Autorizzare a che si proceda ad indire il bando di gara e ad adottare i successivi atti relativi alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria;
5. Stabilire che, nel caso di trasferimento di funzioni ad altro Ente o in tutti i casi di venir meno dell'autonomia finanziaria, il Consorzio ha facoltà di non procedere nelle successive fasi procedurali, sia antecedenti che successive all'aggiudicazione definitiva, così come negli atti di affidamento, senza che possa essere vantata alcuna pretesa a conseguire l'affidamento del servizio ovvero a proseguire il relativo rapporto contrattuale, ovvero pretendere somme per compensi e/o indennizzi;
6. Disporre, ove occorra, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, una proroga tecnica del servizio di tesoreria in essere con la banca Credito Siciliano SPA sino alla conclusione della procedura di gara;
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg. 267/2000.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore



Il Segretario

